

DECRETO 14 aprile 2009, n. 56: Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo».

(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2009)

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;

Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalita' di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;

Tenuto conto della necessita' di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;

2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.

Art. 2.

1. All'Allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 1.1.1 e' sostituito dal punto 1.1.1 di cui all'Allegato 2 del presente decreto.

Art. 3.

1. Le Regioni sentite le Autorita' di bacino, e comunque entro

novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, adeguano e attuano i programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque superficiali, sulla base delle modalita' e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1;

2. Entro i successivi trenta giorni, vengono individuati i siti di riferimento tipo-specifici secondo le modalita' riportate nel punto 1.1.1 dell'Allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2009

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prestigiacomo

Allegato 1
Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli
obiettivi di qualità ambientale

(Omissis)

Allegato 2
Modifica del punto 1.1.1 dell'Allegato 3 del D. Lgs. n. 152/2006

(Omissis)